

servizi prestati allo Stato. A tutti poi venne tolto l'alloggio gratuito di cui prima godevano, e di esso non si tenne conto nella determinazione degli assegni di disponibilità e delle indennità, perchè quello dell'alloggio gratuito era per tutti un mero favore, non parte del corrispettivo dell'opera prestata, nè per qualsiasi altro legittimo titolo goduto.

« Mentre quindi agli impiegati in disponibilità rimane aperto, a sensi dell'articolo 10 del regolamento approvato col regio decreto 25 ottobre 1863, numero 1527, l'adito di chiedere il loro collocamento a riposo e di conseguire la pensione o quella indennità che potrà loro spettare, non possono nemmeno gli altri ritenersi gravati dal provvedimento preso a loro riguardo, essendo stata loro pagata una competente indennità nell'occasione del definitivo loro licenziamento.

« Dalle cose esposte appare che il procedere del Ministero verso i ricorrenti fu non solo regolare e conforme alla legge, ma ispirato ben anco a riguardi di equità, e che i reclami presentati dai medesimi al Parlamento non sono assistiti da ragione.

« Non rimane quindi al sottoscritto che di ritornare alla S. V. onorevolissima la petizione in discorso, pregandola di gradire gli atti della distinta sua considerazione. »

Il ministro della marina annunzia che il capitano di fregata di prima classe nello stato maggiore generale della regia marina, cavaliere Sandri Antonio, è stato promosso al grado di capitano di vascello di seconda classe nel mentovato stato maggiore, dal 1° del corrente mese.

Attesa la promozione del deputato Sandri, si dichiara vacante il collegio di Spilimbergo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE DECIME NELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali.

DI CESARÒ. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Vedendo il poco numero dei deputati presenti, io domanderei alla Camera o che sciolga la seduta o che sospenda il progetto di legge in discussione e si occupi invece di qualche altro di minore importanza.

So bene che, secondo il regolamento, il presidente non può essere obbligato a constatare il numero della Camera se non se ne fa la domanda da dieci deputati; ma io domando se, quando la Camera è così evidentemente spopolata, possa procedersi alla discussione ed approvazione di un progetto di legge così importante, così grave come è quello della commutazione delle decime feudali.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Di Cesarò, che la discussione, che l'altro giorno minacciava di essere intricata e tempestosa, oggi si presenta sotto migliore aspetto, poichè tutti coloro che proponevano emendamenti, si sono accordati colla Commissione; cosicchè non mi pare che ci sia una ragione per interrompere il corso di questa discussione.

Quanto poi al numero dei deputati per le discussioni, non si è mai usato di contarli. D'altronde mi pare che i presenti siano in tal numero da potere procedere innanzi nell'ordine del giorno.

SALEMI-ODDO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALEMI-ODDO. Io propongo che il progetto di legge che proibisce l'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, che si trova iscritto col n° 11 all'ordine del giorno, sia discusso immediatamente dopo la legge per l'affrancamento delle decime feudali.

L'abolizione della tratta dei fanciulli è un argomento così umanitario che mi dispensa da ogni dimostrazione in appoggio della mia domanda.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Salemi, che tutti i progetti di legge, che si trovano all'ordine del giorno, sono importanti, e per alcuni di essi la relazione è stata distribuita non da mesi, ma, sarei per dire, da un anno. Ad ogni modo ora andiamo innanzi, e quando sarà finito il progetto di legge di cui ci occupiamo, la Camera, ove voglia fare variazioni, potrà deliberare sulle leggi che intenderà porre in discussione.

Furono distribuite alla Camera le modificazioni fatte dalla Commissione di concerto coi proponenti al progetto di legge in discussione.

L'articolo 2, il quale era stato rinviato alla Commissione, è stato formulato nel modo seguente:

« Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato. »

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti, sino all' 11 inclusive:)

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione; e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere il domicilio.

« Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

« 1° Il nome e cognome dell'attore;

« 2° Il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;

« 3° L'indicazione del fondo o dei fondi gravati della prestazione, e del comune al cui territorio appartengono;

« 4° Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato;